

MICROCREDITO FSE 2014-2020

ACCORDO DI FINANZIAMENTO

(aisensidell'art.38Reg.UE1303/2013- AllegatoIV)

TRA

La Regione Basilicata (codice Fiscale n. 80002950766) successivamente denominata "Regione" rappresentata dal dott. Elio Manti, nato a Messina il 27 gennaio 1960. che interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Basilicata, quale Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014 - 2020, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1266 del 30 novembre 2018, ed elegge domicilio, ai sensi e per gli effetti del presente atto, presso la sede dell'Dipartimento Programmazione e Finanze alla Via Verrastro, n. 8 - 85100 Potenza.

E

Sviluppo Basilicata S.p.A. con sede in Tito Scalo Z.I. snc Tito (PZ), codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Potenza: 06285661002 – Società unipersonale *in house* della Regione Basilicata, successivamente denominata "*Sviluppo Basilicata*" o "*Soggetto gestore*", rappresentata dall'Amministratore Unico Gaetano Antonio Torchia, nato a Potenza il 24.05.1965, che interviene al presente atto in nome e per conto e quale rappresentante della società nella sua qualità di Amministratore Unico

di seguito anche indicate cumulativamente "le Parti"

PREMESSO:

- nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020 è prevista la possibilità di attivare lo strumento del microcredito a valere sui seguenti Assi, Priorità di investimento e Obiettivi specifici:

Asse I "Creare e mantenere l'occupazione"

Priorità di investimento 8i "Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale".

Obiettivo specifico 8.5 "Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata".

Priorità di investimento 8ii "Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale ed i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i più giovani".

Obiettivo specifico 8.I "Aumentare l'occupazione dei giovani"

Asse 2 “Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società”

Priorità di investimento 9i “Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità”.

Obiettivo specifico 9.7 “Rafforzamento dell’economia sociale”

Obiettivo specifico 9.1 “Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale”

- che è stata effettuata, ai sensi di quanto previsto dall’art 37 del Regolamento (UE) 1303/2013, dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Basilicata, l’Analisi valutativa ex-ante per l’attivazione dello strumento finanziario “Microcredito” (in breve anche “Valutazione ex ante”), di cui l’Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020 ha preso atto con le Determinazioni Dirigenziali n.165/12A2 del 5 Marzo 2018 e n. .3376/12A2 del 29 ottobre 2018;
- che la Valutazione ex ante ha evidenziato i fallimenti di mercato e le condizioni di investimento subottimale, le relative esigenze di investimento e il valore aggiunto apportato dallo strumento finanziario, nonché la strategia di investimento proposta per lo strumento finanziario;
- che la Regione Basilicata, al fine di attuare le sopra richiamate azioni individuate dal PO FSE Basilicata 2014-2020, sulla base delle risultanze della Valutazione ex ante, ha istituito con la D.G.R. n 1266 del 30 novembre 2018 lo strumento finanziario per sostenere l’accesso al microcredito, istituendo il Fondo Microcredito FSE 2014/2020 (in breve nel prosieguo anche “Fondo”), con la dotazione finanziaria complessiva di € 20.000.000,00, ripartito in due sezioni :
 - A. Fondo Microcredito FSE 2014/2020 - **Microcredito A**, diretto a sostenere l’erogazione del prestito a valere sull’Asse 1 del PO FSE Basilicata 2014-2020, finalizzato alla creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo da parte di soggetti che hanno difficoltà di accedere ai canali tradizionali del credito, con dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.000.000,00;
 - B. Fondo Microcredito FSE 2014/2020 - **Microcredito B**, diretto a sostenere l’erogazione del prestito a valere sull’Asse 2 del PO FSE Basilicata 2014-2020, finalizzato al rafforzamento dell’economia sociale, con dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.000.000,00;
- che le agevolazioni da erogare mediante il Fondo si sostanziano in prestiti rimborsabili a tasso zero destinati a sostenere la creazione di impresa e attività di lavoro autonomo da parte di soggetti che hanno difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito (Microcredito A) e a creare o consolidare le imprese e gli enti operanti nel terzo settore (Microcredito B);
- che il microcredito da erogare a valere sul Fondo rientra in uno strumento di ingegneria finanziaria ai sensi dell’art. 37 e dell’art. 38, paragrafo 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., e che, per l’effetto, non ricade nel campo di applicazione dell’art. 111 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii.
- che l’art. 38, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che, qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), in funzione di come è strutturata l’attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all’allegato IV ai livelli seguenti: a) ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell’AdG e l’organismo che attua il fondo di fondi; b) e tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell’AdG o, ove applicabile, l’organismo che attua il fondo di fondi e l’organismo che attua lo strumento finanziario;
- che l’allegato IV al Reg. (UE) n. 1303/2013 “Attuazione degli strumenti finanziari: accordi di finanziamento” prevede che l’accordo di finanziamento contempli, tra l’altro, un piano aziendale per lo strumento finanziario da attuare;

- che con la D.G.R. n. 1266 del 30 novembre 2018, di istituzione del Fondo, è stato, tra l'altro, approvato lo schema del presente Accordo di Finanziamento, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013, per la disciplina dei rapporti fra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata per la gestione dello strumento finanziario denominato Fondo Microcredito FSE 2014-2020;
- che al presente Accordo di Finanziamento sono allegati, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, i seguenti documenti;
 - Valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013, allegata in forma sintetica poiché già pubblicata integralmente al link <http://europa.basilicata.it/fse/programma/valutazione/> (Allegato A);
 - Scheda di descrizione dello Strumento Finanziario (Allegato B);
 - Piano Aziendale dello Strumento Finanziario, comprensivo della strategia e della politica di investimento dello Strumento finanziario (Allegato C);
 - Modelli per il controllo dello Strumento Finanziario (Allegato D).

TENUTO CONTO

Che la D.G.R. n. 1266 del 30 novembre 2018 prevedeva, inoltre:

- di individuare Sviluppo Basilicata S.p.A. quale soggetto gestore del Fondo, in quanto società *in house* della Regione Basilicata in possesso dei requisiti minimi previsti dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 480/2014, affidando alla stessa i compiti di esecuzione ai sensi dell'art. 38, par. 4, lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., nonché il compito di predisporre gli Avvisi Pubblici relativi a ciascuna tipologia di Microcredito (Microcredito A e Microcredito B), nel rispetto dei principi di indirizzo fissati nell'Accordo di Finanziamento e nei relativi allegati, e di approvare tali Avvisi Pubblici, previo rilascio del parere di conformità del testo predisposto ai sensi dell'art. 125.5 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e all'Accordo di Finanziamento da parte dell'A.d.G. del PO FSE Basilicata 2014-2020, che nell'esame del testo degli Avvisi Pubblici predisposti dal Soggetto gestore coinvolgerà gli altri Uffici regionali interessati, ciascuno per le rispettive competenze;
- di demandare all'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020 il compimento di tutti gli atti consequenziali ai fini dell'attivazione del Fondo, ivi compresa la liquidazione delle somme;
- di demandare, inoltre, all'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020 la sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento;

quanto sopra premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse e gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Finanziamento.

Articolo 2

Oggetto e Finalità dell'Accordo di Finanziamento

1. Il presente Accordo di Finanziamento regola i rapporti tra la Regione Basilicata e la società *in house providing* Sviluppo Basilicata S.p.A. nella sua qualità di Soggetto gestore del Fondo Microcredito FSE

2014-2020 (di seguito denominato in breve anche “**Fondo**”); tale Accordo di Finanziamento definisce i termini e le condizioni di attuazione del Fondo in conformità a quanto previsto dall'Allegato IV del Reg. (UE) 1303/2013.

2. Il Fondo è istituito con l’apporto di risorse del PO FSE Basilicata 2014-2020 per il conseguimento degli obiettivi specifici del medesimo PO FSE Basilicata 2014-2020 di seguito indicati, rispettivamente a valere sull’Asse 1 e sull’Asse 2:

Asse 1 “Creare e mantenere l’occupazione”

Priorità di investimento 8i “Accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”.

Obiettivo specifico 8.5 “Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata”.

Priorità di investimento 8ii “Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale ed i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della Garanzia per i più giovani”.

Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani”

Asse 2 “Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società”

Priorità di investimento 9i “Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità”.

Obiettivo specifico 9.7 “Rafforzamento dell’economia sociale”

Obiettivo specifico 9.1 “Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale”

3. Il Fondo Microcredito è suddiviso in due sezioni:
 - Fondo Microcredito FSE 2014-2020 - **Microcredito A**, diretto a sostenere l’erogazione del prestito a valere sull’Asse 1 del PO FSE Basilicata 2014-2020, finalizzato alla creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo da parte di soggetti che hanno difficoltà di accedere ai canali tradizionali del credito, con dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.000.000,00;
 - Fondo Microcredito FSE 2014-2020 - **Microcredito B**, , diretto a sostenere l’erogazione del prestito a valere sull’Asse 2 del PO FSE Basilicata 2014-2020, finalizzato al rafforzamento dell’economia sociale, con dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.000.000,00;
4. Sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Finanziamento i seguenti documenti:
 - Valutazione ex ante di cui all’articolo 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013, allegata in forma sintetica poiché già pubblicata integralmente al link <http://europa.basilicata.it/fse/programma/valutazione//> (Allegato A);
 - Scheda di descrizione dello Strumento Finanziario (Allegato B);

- Piano Aziendale dello Strumento Finanziario, comprensivo della strategia e della politica di investimento dello Strumento finanziario (Allegato C);
- Modelli per il controllo dello Strumento Finanziario (Allegato D).

Articolo 3

Risorse e Pagamenti

1. Il Fondo Microcredito è costituito esclusivamente da risorse provenienti dal PO FSE Basilicata 2014/2020 (Asse 1 *“Creare e mantenere l'occupazione”* e Asse 2 *“Rafforzare ed innovare l'inclusione attiva nella società”*), senza il coinvolgimento del capitale bancario, né di altri co-finanziatori, per una dotazione finanziaria complessiva pari a € 20.000.000,00 di cui:
 - A. Euro 10.000.000,00 a valere sull'Asse 1;
 - B. Euro 10.000.000,00 a valere sull'Asse 2.
2. L'importo di cui al comma 1 comprende i compensi riconosciuti a Sviluppo Basilicata che procederà al prelievo dal Fondo dell'importo relativo alle spese riconosciute, a seguito di autorizzazione rilasciata da parte dell'Autorità di Gestione, previa verifica della documentazione trasmessa secondo la procedura dettagliata nell'Allegato “Modello per il controllo dello strumento finanziario”.
3. I compensi di cui al comma 2 verranno riconosciuti entro i limiti fissati dall'art. art. 13, comma 2, lettera a) ii) e lettera a) iv) e art. 13 comma 3 lettera e) del Reg. (UE) n. 480/2014 e ss.ii.mm.
4. Per consentire a Sviluppo Basilicata S.p.A. di gestire il Fondo Microcredito, la Regione trasferisce al Fondo medesimo, successivamente alla firma del presente accordo e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 41 del Reg. (UE) n. 1303/2013, su due conti correnti bancari separati, intestati a Sviluppo Basilicata e accessi presso l'istituto bancario tesoriere individuato dalla Società medesima nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti di servizi, secondo la ripartizione di seguito indicata:
 - € 2.500.000,00 per il Microcredito A a valere sull'Asse 1;
 - € 2.500.000,00 per il Microcredito B a valere sull'Asse 2.
5. La regione procederà ad ulteriori versamenti, sempre pari al 25% della dotazione impegnata, qualora almeno il 60% dell'importo trasferito a norma del comma 4, per singolo conto corrente, sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d).
6. La Regione procederà ad ulteriori versamenti, pari al 25% della dotazione impegnata, qualora almeno l'85 % degli importi indicati complessivamente nei due precedenti punti sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);
7. La regione si riserva di procedere ai versamenti successivi al primo in valori percentuali maggiori rispetto al 25% della dotazione impegnata laddove, a seguito di attivazione degli AAPP si dovesse verificare un'esigenza di liquidità maggiore al fine di garantire le erogazioni ai destinatari finali nelle tempistiche stabilite, fermi restando gli obblighi in riferimento ai massimali previsti dall'Art. 41 per le domande di pagamento da trasmettere alla Commissione.
8. La documentazione giustificativa dei versamenti è conservata dall'A.d.G. FSE.
9. L'A.d.G. FSE effettua accertamenti sul rispetto degli obiettivi di interesse pubblico previsti dal presente Accordo, sulle eventuali irregolarità riscontrate e sul raggiungimento degli obiettivi. L'A.d.G. FSE procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione ad eventuali irregolarità individuate. La rettifica finanziaria consiste in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del PO FSE

Basilicata erogato allo strumento finanziario. L'A.d.G. FSE tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità ed apporta una rettifica proporzionale, informando anche gli altri Uffici regionali coinvolti.

10. La Regione si impegna affinché i fondi disponibili siano trasferiti tempestivamente nei conti correnti bancari del Fondo Microcredito, nel rispetto delle condizioni poste all'art. 41 del Reg. (UE) n. 1303/2013, al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
11. Le risorse finanziarie del Fondo sono incrementate per effetto degli interessi attivi maturati sulle giacenze.
12. Le risorse finanziarie del Fondo si riducono per effetto:
 - a) delle perdite derivanti dall'attività;
 - b) dei costi di gestione del Fondo;
 - c) degli oneri finanziari e commissioni connessi alla gestione del conto di tesoreria.
13. La movimentazione del Fondo Microcredito è regolata da una contabilità separata.

Articolo 4

Durata del Fondo e ammissibilità delle spese

1. Il presente Accordo di Finanziamento è efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione da parte della Regione Basilicata e di Sviluppo Basilicata S.p.A. e rimane valido ed efficace, salvo revoca o risoluzione, fino al **31 dicembre 2023**.
2. Entro i sei mesi che precedono la fine di tale periodo di validità, le Parti hanno la possibilità di accordarsi sull'eventuale proseguimento della validità e dell'efficacia del presente Accordo di Finanziamento per un ulteriore periodo da convenire tra loro.
3. Resta comunque inteso che, alla data di scadenza dell'Accordo di Finanziamento, il rapporto tra le Parti proseguirà all'esclusivo fine di garantire il compiuto adempimento degli impegni e delle obbligazioni in essere a quella data, fino alla loro totale estinzione.
4. Il presente Accordo sarà sottoposto a revisione di metà periodo, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020. La Regione si riserva di verificare la capacità del Fondo di concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Programma Operativo FSE Basilicata 2014/2020, così come individuati in termini di realizzazione e in termini finanziari nella Valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del RDC, nel Performance Framework adottato per il Programma e in relazione al dettato dell'Art. 86, 87 e 136 del Reg. 1303/2013.
5. Le spese ammissibili dello strumento finanziario corrispondono all'importo complessivo del contributo del PO FSE Basilicata 2014-2020 effettivamente pagato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, comprendente i pagamenti ai destinatari finali e il rimborso dei costi di gestione sostenuti nel rispetto dei limiti posti all'art. 13 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014.

Articolo 5

Operatività del Fondo

1. Il Fondo opera in conformità con quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.
2. L'operatività del Fondo e la modalità di utilizzo delle risorse assegnate sono dettagliate nella "Scheda

di descrizione dello Strumento Finanziario” allegata al presente Accordo di Finanziamento, formandone parte integrante e sostanziale.

Articolo 6

Ruolo e responsabilità di Sviluppo Basilicata

1. Sviluppo Basilicata è tenuto a gestire il Fondo ponendo in essere le attività e le operazioni descritte nel Piano Aziendale, allegato al presente Accordo di Finanziamento quale sua parte integrante e sostanziale.
2. Sviluppo Basilicata è tenuta a predisporre gli Avvisi Pubblici per la concessione del finanziamento a valere sul Fondo, distinti per ciascuna delle due sezioni del Fondo (Microcredito A e Microcredito B), nel rispetto dei principi di indirizzo fissati nel presente Accordo di Finanziamento e nei relativi allegati. Sviluppo Basilicata trasmette il testo predisposto degli Avvisi Pubblici all'AdG FSE. L'AdG FSE esamina il testo degli Avvisi Pubblici trasmesso da Sviluppo Basilicata- coinvolgendo nell'esame anche gli altri Uffici regionali interessati, ciascuno per le rispettive competenze – e lo approva esprimendo parere di conformità dello stesso ai sensi dell'art. 125.5 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e al presente Accordo di Finanziamento. Sviluppo Basilicata, successivamente all'acquisizione del parere di conformità da parte dell'AdG FSE, approva gli Avvisi Pubblici. Il rilascio del citato parere di conformità da parte dell'AdG FSE consente a Sviluppo Basilicata di approvare gli Avvisi Pubblici per la concessione del finanziamento Microcredito nell'ambito della delega di funzioni esecutive per l'attuazione dello strumento finanziario ad “un altro organismo di diritto pubblico o privato” prevista dall'art. 38, paragrafo 4, lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. La Regione Basilicata potrà chiedere a Sviluppo Basilicata di apportare modifiche al testo proposto degli Avvisi Pubblici.
3. Sviluppo Basilicata, in qualità di Soggetto gestore del Fondo, con riferimento all'attività ad essa attribuita, è tenuto a:
 - a) osservare, per quanto di sua competenza, tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ed, in particolare, il Reg. (UE) n. 1303/2013, il reg. (UE) n. 1304/2013, il Reg. (UE) n. 480/2014 e il Reg. (UE) N. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”;
 - b) fornire le evidenze relative alle procedure ed alle verifiche di propria competenza eseguite, ai fini dello svolgimento delle funzioni di controllo di I livello da parte dell'AdG;
 - c) garantire una tempestiva e diretta informazione dell'A.d.G. FSE su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare il Fondo e collaborare alla tutela degli interessi della Regione Basilicata e dell'Unione Europea;
 - d) tenere una codificazione contabile adeguata con quanto disciplinato dall' art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali, compresi i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata a norma dell'art. 38, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 - e) monitorare con regolarità e tempestività l'andamento degli interventi, in particolare ai fini della rilevazione dell'effettivo assorbimento dei fondi resi disponibili e comunicare tempestivamente gli esiti all'A.d.G. FSE;
 - f) assicurare l'accesso e fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit, all'Autorità di Certificazione, alla Commissione europea e alla Corte dei Conti europea per lo svolgimento dei controlli a queste assegnati dai regolamenti dell'Unione europea;
 - g) esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte dell'A.d.G. FSE;
 - h) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 115 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

- i) informare l'A.d.G. FSE di tutte le irregolarità, ovvero qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale che abbia o possa arrecare un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite, che sono state oggetto di un primo accertamento, ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 2015/1970 e del Regolamento delegato (UE) n. 2015/1974;
- j) alimentare il Registro Nazionale degli Aiuti;
4. Al fine di consentire all'AdG di soddisfare agli adempimenti di cui all'art. 46 del Reg. (UE) n. 1303/2013, come dettagliato nell'Allegato "Modello per il controllo dello strumento finanziario", Sviluppo Basilicata S.p.A. trasmette annualmente (entro e non oltre il 01 marzo di ciascun anno) una relazione da cui evincere le informazioni seguenti:
- l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE;
 - una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;
 - l'importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario;
 - l'importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi, nonché dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate, per programma, per Asse e per Obiettivo specifico;
 - i risultati dello strumento finanziario;
 - gli interessi generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e le eventuali risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44 e gli eventuali importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis;
 - i progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto leva degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario;
 - il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o misura interessata;
 - eventuali altre informazioni ritenute utili dall'AdG.
5. La Relazione sarà altresì accompagnata dai seguenti documenti:
- a) il prospetto dei flussi finanziari e degli impegni;
 - b) una relazione esplicativa del prospetto flussi finanziari e impegni;
 - c) l'estratto conto delle disponibilità, riassunto scalare e calcolo degli interessi;
6. Sviluppo Basilicata, inoltre, provvederà ad aggiornare, entro i sei mesi successivi la relazione così redatta, al fine di consentire all'AdG il monitoraggio costante delle informazioni.
7. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2013, Sviluppo Basilicata S.p.A. provvede a che:
- a) i destinatari finali dell'agevolazione siano selezionati in coerenza con la natura dello strumento finanziario, valutando la potenziale validità economica dei progetti di investimento da finanziare. La selezione dei progetti è trasparente, giustificata sulla base di ragioni oggettive ed evitando situazioni di conflitti di interesse;
 - b) i destinatari finali siano informati che il finanziamento è erogato nell'ambito di programmi cofinanziati dai Fondi SIE, in conformità a quanto prescritto dal succitato art. 115 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 - c) lo strumento finanziario fornisca sostegno in modo proporzionato e con il minor effetto distorsivo possibile della concorrenza;
 - d) l'AdG. FSE non possa essere chiamata a rispondere in misura eccedente l'importo da essa impegnato a favore dello strumento finanziario;
8. Sviluppo Basilicata, inoltre, sempre ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2013, è responsabile del rimborso dei contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli

interessi e ad altre plusvalenze generate da tali contributi, che non soddisfino le seguenti condizioni:

- a) l'irregolarità si è verificata a livello dei destinatari finali;
 - b) non siano adempiuti gli obblighi conformemente alla legge applicabile e non si agisca con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari;
 - c) gli importi viziati da irregolarità non hanno potuto essere recuperati benchè si sia fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.
9. Sviluppo Basilicata:
- a) può avvalersi di consulenze esterne o altre risorse aggiuntive per le attività di gestione del Fondo;
 - b) è tenuta ad attenersi nella sua attività alle direttive impartite dalla Regione Basilicata;
 - c) non è responsabile per i risultati economici e per gli impatti realizzati dalle iniziative finanziate;
 - d) è responsabile nei casi di dolo o colpa grave e non risponde nei confronti della Regione Basilicata per i danni indiretti;
 - e) in ogni caso non è responsabile per qualsiasi provvedimento adottato sulla base delle direttive impartite dalla Regione Basilicata.

Articolo 7

Compiti della Regione Basilicata

1. Fermi restando gli impegni di Sviluppo Basilicata alla realizzazione delle operazioni ai sensi del precedente articolo 6, la Regione Basilicata si impegna a tenere manlevata e indenne Sviluppo Basilicata da qualsiasi onere, costo e responsabilità del soggetto gestore medesimo relativi a diritti vantati da terzi nei confronti di Sviluppo Basilicata, qualora questi siano dovuti a causa del perseguimento delle operazioni. Tale obbligo della Regione Basilicata sussiste solo nel caso in cui tali costi, oneri e responsabilità non siano stati determinati da dolo, colpa grave o omissioni di Sviluppo Basilicata, e che quest'ultima si sia comunque diligentemente difesa dalle contestazioni addebitate.
2. Permangono in capo all'AdG FSE:
 - a) l'adozione degli atti su cui si basa l'iniziativa regionale oggetto del presente Accordo di Finanziamento (atti di definizione dei contenuti fondamentali dell'iniziativa ecc.), la definizione della dotazione finanziaria, le eventuali procedure di comunicazione e notifica alla Commissione europea, fermo restando l'obbligo per il soggetto gestore di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti ed adempimenti;
 - b) le funzioni di vigilanza e controllo sull'operato di Sviluppo Basilicata;
3. L'AdG FSE si impegna ad assicurare a Sviluppo Basilicata l'effettiva e tempestiva disponibilità delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 41 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
4. L'AdG FSE esprime parere di conformità al PO FSE Basilicata 2014-2020 e al presente Accordo di Finanziamento del testo degli Avvisi Pubblici per la concessione del finanziamento a valere sul Fondo predisposto da Sviluppo Basilicata, secondo le modalità previste all'art. 6, comma 2, del presente accordo di Finanziamento.
5. L'AdG FSE sottopone il testo degli Avvisi Pubblici proposto da Sviluppo Basilicata al Partenariato.

Articolo 8

Politica degli investimenti e Piano Aziendale

1. Sviluppo Basilicata, nella sua qualità di Soggetto gestore del Fondo, conformemente con quanto indicato nel Piano Aziendale allegato al presente Accordo, organizzerà la propria attività in modo da assicurare il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa nonché i requisiti di professionalità ed indipendenza.
2. Per l'attuazione dello strumento finanziario a cui il presente Accordo si riferisce, Sviluppo Basilicata agisce conformemente alla Strategia di investimento riportata nel Piano Aziendale.
3. Le agevolazioni da concedere, con i rispettivi criteri e vincoli, sono descritte nell'Allegato "Scheda di descrizione dello Strumento Finanziario" e nell'Allegato "Piano Aziendale".
4. Le decisioni relative all'attuazione e alla gestione del Fondo tengono conto dei seguenti criteri guida:
 - a) garantire stabili condizioni di accesso al credito in favore dei soggetti in condizione di non bancabilità e degli operatori dell'economia sociale;
 - b) garantire la sostenibilità delle iniziative programmate, le quali devono mirare alla promozione e al consolidamento dello sviluppo socio – economico e occupazionale del territorio regionale;
 - c) interpretare le specificità e le principali vocazioni del territorio.
5. La Regione, laddove lo ritenga necessario, anche a seguito di proposte pervenute in forma scritta da Sviluppo Basilicata, può promuovere la modifica del Piano Aziendale tenendo conto:
 - a) della *performance* e dell'impatto del Fondo rispetto ai risultati attesi;
 - b) di sopravvenute modifiche normative;
 - c) dell'aggiornamento e revisione della Valutazione *ex ante*;
 - d) delle eventuali raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza;
 - e) delle raccomandazioni dell'AdG FSE, sentiti gli altri Uffici regionali competenti.

Articolo 9

Governance dello strumento finanziario

1. Fermi restando il ruolo e le responsabilità attribuite a Sviluppo Basilicata in qualità di Soggetto gestore del Fondo, l'AdG FSE svolge:
 - a) funzioni di sorveglianza e indirizzo rispetto alla gestione e attuazione del Fondo;
 - b) attività di monitoraggio dell'andamento dello strumento finanziario.
2. L'AdG FSE svolge, inoltre, una funzione di raccordo con le diverse strutture regionali competenti, le quali saranno consultate, per le questioni di rispettiva competenza:
 - a) con riferimento agli Avvisi Pubblici per la concessione delle agevolazioni, proposti da Sviluppo Basilicata;
 - b) relativamente all'attività di monitoraggio dell'andamento dello strumento finanziario;
 - c) rispetto ad eventuali variazioni dello strumento finanziario e dei destinatari finali ammissibili, per effetto di mutate condizioni;
 - d) con riferimento al riesame e ad aggiornamenti della Valutazione *ex ante* (Vexa);
 - e) nelle altre questioni in cui sia opportuno il coinvolgimento di altre strutture regionali, in considerazione delle loro competenze.

Articolo 10

Vantaggio finanziario e aiuti di Stato

1. Il Fondo opera senza il coinvolgimento di capitale bancario, né di risorse di altri co- finanziatori. Sviluppo Basilicata, società *in house* della Regione, non percepisce alcun vantaggio finanziario non percependo nessun corrispettivo, comunque denominato, da parte dei destinatari dei finanziamenti.
2. Per lo strumento finanziario di cui al presente Accordo di Finanziamento, le agevolazioni assumono la forma di prestiti rimborsabili. Esse si sostanziano in aiuti concessi nel rispetto del regime *de minimis* di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al medesimo Regolamento *de minimis* sono considerate misure esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. L'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo si riduce a € 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti.
5. L'agevolazione concessa corrisponde all'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione e corrispondenti al tasso di riferimento fissato dalla UE ai sensi della "Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione" (2008/C 14/02).
6. L'importo dell'agevolazione concessa, pari all'Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione, concorre al raggiungimento delle soglie di cui al comma 4.
7. Sono esenti dall'obbligo di notifica esclusivamente gli aiuti trasparenti, ossia gli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'Equivalente Sovvenzione Lordo *ex ante*, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi, nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
8. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti "*de minimis*" possono essere cumulati con aiuti "*de minimis*" concessi a norma di altri regolamenti "*de minimis*" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'art. 3, paragrafo 2, del medesimo Regolamento.
9. Gli aiuti "*de minimis*" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze del caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "*de minimis*" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Articolo 11

Disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti

1. In conformità a quanto stabilito nel Titolo IV del Regolamento (UE) 1303/2013, all'art. 40, relativo alla gestione e controllo degli strumenti finanziari, le verifiche di gestione, da realizzare in relazione agli strumenti finanziari, mirano, a garantire il rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili, la

sana gestione finanziaria dei Fondi SIE, la salvaguardia dei beni e della segnalazione finanziaria affidabile.

2. Ai sensi dell'art. 125, par. 4 e 5, del Reg. 1303/2013 e come esplicitato e dettagliato dall'art. 40 dello stesso Regolamento e dall' Art. 9 del Reg. Delegato 480/2014, l'AdG effettuerà:
 - a) la verifica sul sistema di gestione e controllo del Soggetto gestore, eventualmente anche in loco;
 - b) la verifica di conformità sugli Avvisi pubblici collegati al Fondo;
 - c) le verifiche di gestione. Le verifiche di gestione saranno svolte a livello desk ed all'occorrenza anche in loco sul Soggetto Gestore e sui destinatari (solo nei casi previsti dall'art. 40.3 del Reg. 1303/2013), con l'ausilio di apposite check list per le verifiche della correttezza della procedura di selezione utilizzata e dell'attuazione.
3. Ai sensi dell'art. 125, par. 4 lettera d), l'AdG definisce procedure idonee a far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013.
4. Per quanto ivi non previsto si rinvia alle previsioni contenute nell'Allegato "Modello per il controllo dello strumento finanziario".

Articolo 12

Definizione dei requisiti in materia di audit

1. Sviluppo Basilicata deve garantire le funzioni di gestione e controllo sull'attuazione del Fondo e sui propri atti assunti in qualità di soggetto gestore. In particolare, deve essere conservata con sistemi e procedure atte a garantire una pista di controllo adeguata per tutto il periodo di validità del presente Accordo, tutta la documentazione che attesti:
 - a) la conformità delle attività realizzate in qualità di gestore del Fondo con le previsioni del presente Accordo, dei suoi allegati e delle eventuali modifiche, delle procedure di selezione dei destinatari (avvisi) che saranno approvati da Sviluppo Basilicata;
 - b) la correttezza dei conti relativi al Fondo;
 - c) gli importi dei contributi del Programma Operativo che costituiscono le risorse del Fondo e quelli effettivamente versati;
 - d) l'eleggibilità della spesa ammissibile e delle erogazioni, secondo le indicazioni dell'AdG;
 - e) la legittimità dei costi di gestione del Fondo, nonché degli altri movimenti economici, finanziari e patrimoniali e la eleggibilità di quelli considerati spesa ammissibile, secondo le indicazioni dell'AdG;
2. Sviluppo Basilicata deve inoltre garantire l'adozione di sistemi e procedure atte a rendere accessibile alla AdG, all'Autorità di Certificazione, alla Autorità di Audit ed agli ulteriori organismi pubblici competenti o loro incaricati, tutta la documentazione relativa alle attività svolte all'attuazione del Fondo, in particolare:
 - a) le domande presentate dai destinatari, inclusi i documenti previsti dagli avvisi e le eventuali integrazioni;
 - b) le check list di controllo, i documenti istruttori, le informazioni acquisite, le relazioni, le delibere e gli altri atti interni previsti dalle procedure interne, anche con riferimento alla prevenzione dei

conflitti di interesse;

- c) i documenti che disciplinano gli accordi contrattuali sottoscritti dai destinatari, inclusi quelli che ne determinano l'efficacia nonché le relative comunicazioni aventi rilievo contrattuale;
3. Sviluppo Basilicata, infine, garantisce che siano assicurati adeguati sistemi di individuazione dei rischi, misure antifrode efficaci e proporzionate e misure per prevenire le irregolarità per la gestione del Fondo, in coerenza con il SIGECO del PO Fse Basilicata 2014/2020, con l'obbligo di segnalare qualsiasi irregolarità rilevata nell'espletamento delle attività.
4. Per quanto ivi non previsto si rinvia alle previsioni contenute nell'Allegato "Modello per il controllo dello strumento finanziario".

Articolo 13

Gestione dei conti

1. Le Parti concordano che le risorse trasferite dalla Regione al Fondo siano gestite come patrimonio separato, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 38, par. 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013.
2. Sviluppo Basilicata attua la gestione contabile delle risorse trasferite al Fondo mediante contabilità separata.
3. Il Fondo viene ascritto tra le passività dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio di Sviluppo Basilicata, nella fattispecie di "fondi di terzi in amministrazione" per tutto il periodo che intercorre tra il trasferimento delle risorse e la liquidazione del Fondo da concludersi con la restituzione del patrimonio residuo alla Regione, e non costituisce patrimonio netto di Sviluppo Basilicata aggredibile da terzi. Il Fondo è segregato nella contabilità di Sviluppo Basilicata, non ha personalità giuridica, si movimenta esclusivamente sui conti correnti bancari dedicati.
4. Le previsioni del presente Accordo di Finanziamento riguardanti i contributi del PO FSE si applicano a tutte le risorse del Fondo, compresi quindi i relativi rimborsi in linea capitale e gli interessi attivi eventualmente maturati sulle giacenze del conto di tesoreria.
5. Sviluppo Basilicata assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari, espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, per i movimenti finanziari relativi al presente Accordo di Finanziamento, utilizzerà i c/c bancari intestati a Sviluppo Basilicata di seguito indicati:
 - a) **"FDO MICROCREDITO A-ASSE1-FSE 2014/20"**
IBAN: IT95H0542404201000000154874 presso la Banca Popolare di Bari s.c.p.a.-Agenzia di Viale Marconi - 85100 Potenza.
 - b) **"FDO MICROCREDITO B-ASSE2-FSE 2014/20"**
IBAN: IT95H0542404201000000154875 presso la Banca Popolare di Bari s.c.p.a.- Agenzia di Viale Marconi - 85100 Potenza.
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 citata, il contraente individua di seguito le persone delegate ad operare sui sopraindicati conti:
 - Gaetano Antonio Torchia, nato a Potenza il 24.05.1965 Codice fiscale TRCGNN65E24G942V;
7. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente Accordo di Finanziamento non siano effettuati mediante l'utilizzo degli strumenti del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni previsti dalla citata Legge 136/2010, l'Accordo di

Finanziamento si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della medesima Legge.

8. Sviluppo Basilicata garantisce che siano mantenute registrazioni adeguate al fine di distinguere gli interessi maturati sulle giacenze da impiegare conformemente all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
9. Sviluppo Basilicata garantisce che le giacenze finanziarie del Fondo siano gestite in modo professionale, evitando potenziali conflitti di interesse e mirando a minimizzare il profilo di rischio, impiegandole in depositi bancari presso primari istituti di credito Il corrispettivo per tale attività, esclusi gli oneri addebitati sui c/c dedicati e le imposte e le tasse, è compreso nei costi di gestione di cui al successivo art. 14.

Articolo 14

Compensi

1. I costi da riconoscere saranno determinati in riferimento a quanto stabilito dalla normativa comunitaria sui fondi SIE - con particolare riguardo alle disposizioni sui costi di gestione e sulle Commissioni di gestione ammissibili per gli strumenti finanziari, ai sensi dall'articolo 42, comma 1, lettera d) del Regolamento (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii. ed ai vincoli fissati dall'articolo 13, comma 2 e comma 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014;
2. Per la determinazione delle soglie massime dei costi di gestione ammissibili si prenderanno a riferimento i parametri previsti per gli organismi di attuazione degli Strumenti Finanziari che forniscono Microcredito nell'ambito dei Fondi SIE, ovvero:
 - a) una remunerazione di base (rif. art. 13, comma 2, lettera a) ii) del Reg. (UE) n. 480/2014 e ss.ii.mm.)
 - b) una remunerazione basata sui risultati (rif. art. 13, comma 2, lettera a) iv) del Reg. (UE) n. 480/2014 e ss.ii.mm.)
 - c) l'importo aggregato dei costi e delle commissioni di gestione durante il periodo di ammissibilità (e quindi fino al 31.12.2023) non può superare il 10% dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario (art. 13 comma 3 lettera e) del Reg. (UE) n. 480/2014 e ss.ii.mm.).
3. In riferimento alla percentuale massima del 10% di cui alla precedente lettera c), SVILUPPO Basilicata e l'Autorità di Gestione hanno il dovere di vigilare affinché il totale dei costi non ecceda il limite previsto come sopra, ferma restando la possibilità, in presenza di giustificati motivi e previa autorizzazione dell'AdG, che esso possa essere superato, pervenendo a costi di gestione superiori, da gestire secondo le previsioni di cui alla nota EGESIF 15-0021-01 del 26.11.2015 § 2.4.1, ancorché non rimborsabili dal contributo del Programma.
4. Per la procedura di rendicontazione che Sviluppo Basilicata dovrà seguire si rinvia al contenuto dell'Allegato "Modello per il controllo dello strumento finanziario".
5. Il prelievo dal Fondo dell'importo relativo alle spese riconosciute è subordinato, previa verifica della documentazione trasmessa, all'autorizzazione rilasciata da parte dell'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020, che opererà secondo la procedura prevista nel SIGECO del PO FSE Basilicata 2014-2020 (D.G.R.n. 344/2017 e ss.mm.ii.) e nel rispetto delle tempistiche fissate dall'art. 132 del Reg. 1303/2013.

Articolo 15

Revoca e risoluzione dell'Accordo di Finanziamento

1. Il presente Accordo di Finanziamento potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, ivi compresa l'esigenza fondata sulla normativa sopravvenuta.
2. Fatta salva la revoca di cui al precedente comma, il presente Accordo di Finanziamento si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.
3. Costituiscono inadempimenti del presente Accordo di Finanziamento da parte di Sviluppo Basilicata ogni grave inosservanza degli impegni assunti o violazioni reiterate dei doveri relativi alle attività svolte o da svolgere in qualità di gestore del Fondo rispetto a quanto previsto dal presente Accordo di Finanziamento e dalla normativa applicabile.
4. Qualora la Regione riscontri l'esistenza di una delle cause di inadempimento suindicate, provvederà a contestarla a Sviluppo Basilicata indicando, se del caso, adeguate soluzioni. Sviluppo Basilicata dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione da parte della medesima Società, ovvero rimediare all'inadempimento contestato entro il termine stabilito dalla Regione. In assenza di controdeduzioni o in mancanza di adempimento ovvero in mancanza di adozione delle soluzioni indicate, o nel caso in cui le controdeduzioni non siano accolte, la Regione procederà a dichiarare la risoluzione dell'Accordo di Finanziamento e a definire l'obbligo alla restituzione delle risorse finanziarie.
5. In caso di risoluzione dell'Accordo di Finanziamento per inadempimento, Sviluppo Basilicata avrà diritto al rimborso dei costi di gestione sostenuti in conformità al presente Accordo di Finanziamento.
6. Inoltre, la Regione può risolvere l'Accordo di Finanziamento nei seguenti casi:
 - d) cessazione dell'attività in capo a Sviluppo Basilicata o fallimento;
 - e) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva;
 - f) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - g) cessione parziale o totale del presente Accordo di Finanziamento.
7. Nessuna contestazione potrà essere mossa nei confronti di Sviluppo Basilicata nel caso di ritardi dovuti alla Regione o inadempimenti derivanti da mancati versamenti dei contributi da parte della stessa, che incidano sul corretto svolgimento dell'attività di gestione di Fondo, così come previsto dal presente Accordo di Finanziamento.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a titolo esemplificativo, la risoluzione del presente Accordo di Finanziamento può essere dichiarata da Sviluppo Basilicata in caso di:
 1. mancati versamenti da parte della Regione al Fondo conformemente al presente Accordo di Finanziamento;
 2. inadempimento, da parte della Regione, di uno qualunque dei suoi obblighi sostanziali a norma del presente Accordo di Finanziamento, laddove tale inadempimento impedisca a Sviluppo Basilicata il proseguimento delle attività in esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo;

a condizione, in ogni caso, che Sviluppo Basilicata abbia contestato alla Regione la causa di risoluzione e che la Regione non abbia provveduto a fornire le proprie controdeduzioni nei successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione, o le controdeduzioni fornite non siano accolte ovvero la Regione non abbia provveduto a porvi rimedio entro il termine che le sarà stato assegnato, che in ogni caso non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione della contestazione.

9. Le Parti, qualora accertino che la realizzazione dell'operazione sia resa impossibile o irragionevole a causa del verificarsi di un evento di forza maggiore, possono decidere di risolvere consensualmente il presente Accordo di Finanziamento.
10. In caso di risoluzione dell'Accordo di Finanziamento la Regione può stipulare un nuovo Accordo di Finanziamento con terzi per l'affidamento del completamento delle attività ivi previste.

Articolo 16

Visibilità e trasparenza

1. Sviluppo Basilicata adotta adeguate misure informative e pubblicitarie al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di visibilità dei finanziamenti concessi a valere sui Fondi comunitari in conformità a quanto stabilito all'art. 115 e dall'allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013.
2. I progetti da finanziare verranno selezionati attraverso la pubblicazione di appositi avvisi pubblici.
3. Sviluppo Basilicata dovrà dare adeguata comunicazione ai destinatari finali del Fondo del cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo (PO FSE Basilicata 2014-2020) e circa gli adempimenti relativi alla pubblicità ai sensi dell'art. 115 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
4. Sviluppo Basilicata al fine di garantire un'adeguata informazione e promozione del Fondo svolgerà azioni informative e di comunicazione secondo quanto previsto nell'allegato Piano Aziendale.
5. Sviluppo Basilicata assicura che siano fornite tutte le dovute informazioni per garantire l'accesso da parte dei destinatari finali al sostegno del Fondo.
6. Tutti i dati e le informazioni raccolte da Sviluppo Basilicata nella gestione di Fondo possono essere da questa o dalla Regione riutilizzate, salvo il rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
7. Sviluppo Basilicata, nell'attuazione e nella gestione del Fondo, si uniforma alle disposizioni in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Articolo 17

Disposizioni atte a garantire l'indipendenza dell'operato di Sviluppo Basilicata

1. Al fine di dare attuazione al presente Accordo di Finanziamento e agli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale applicabile, Sviluppo Basilicata dovrà organizzare le proprie strutture tecnico-amministrative in modo da assicurare il rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa nonché i requisiti di professionalità ed indipendenza.

2. A tal fine le attività di gestione del Fondo dovranno essere inserite nell'organizzazione di Sviluppo Basilicata in modo chiaro, sfruttando le sinergie utili con le procedure e le funzioni societarie già esistenti, nel rispetto delle disposizioni regionali sul controllo analogo, come meglio delineato nel Piano Aziendale allegato al presente Accordo di Finanziamento. Le funzioni ed i compiti relativi alle attività di gestione assegnati al personale di Sviluppo Basilicata saranno attribuiti attraverso atti interni, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali.
3. Il Referente di Sviluppo Basilicata per le attività e i rapporti afferenti al Fondo è individuato nell'Amministratore Unico della medesima Società.
4. Nell'attuazione del presente Accordo di Finanziamento trovano applicazione le procedure adottate da Sviluppo Basilicata per disposizioni di legge ovvero per l'esercizio del controllo analogo da parte della Regione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: il "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo" ed il relativo "Codice Etico comportamentale" adottati ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, il "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi", il "Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni di lavoro autonomo", nonché l'applicazione delle norme in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
5. Sviluppo Basilicata osserverà per l'intera durata dell'Accordo di Finanziamento tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di pari opportunità, retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del personale e relativa sicurezza sul lavoro, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore.
6. Sviluppo Basilicata garantisce la gestione delle risorse del Fondo in modo indipendente e con il dovuto livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo attuatore di strumenti finanziari.

Articolo 18

Disposizioni relative ai rimborsi e alla liquidazione dello strumento finanziario

1. La politica di disinvestimento è stabilita in coerenza con quanto previsto dall'art. 44 e dall'art. 45 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
2. La dotazione del Fondo, separatamente per ciascuna delle due sezioni in cui si articola (Microcredito A e Microcredito B), verrà restituita in un'unica soluzione dopo la scadenza del presente Accordo di Finanziamento successivamente alla conclusione delle operazioni di rendicontazione.
3. Le risorse da restituire alla Regione dovranno essere versate su un conto corrente bancario intestato alla Regione e dalla stessa appositamente comunicato a Sviluppo Basilicata, con due versamenti separati per il Microcredito A e per il Microcredito B. La causale di versamento, da indicare all'atto del trasferimento, dovrà essere, rispettivamente per ciascuno dei versamenti, "Restituzione risorse relative al Fondo Microcredito -Microcredito A a valere sul PO FSE Basilicata 2014-2020" e "Restituzione risorse relative al Fondo Microcredito -Microcredito B a valere sul PO FSE Basilicata 2014-2020".
4. La somma da restituire per ciascuna sezione del Fondo (Microcredito A e Microcredito B) è costituita dall'importo dei finanziamenti originari, maggiorati dagli interessi generati sulla giacenza, dalle risorse rimborsate o restituite al Fondo, dagli eventuali importi recuperati e diminuito dalle perdite.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, Sviluppo Basilicata dovrà, altresì, restituire alla Regione le eventuali somme successivamente recuperate in relazione alle perdite derivanti dall'eventuale *default* del destinatario finale.

Articolo 19

Disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno del Fondo

1. La Regione, ai sensi degli artt. 44 e 45 del Reg. (UE) n. 1303/2013, garantisce che le risorse restituite dal Fondo alla Regione stessa siano reimpiegate per le stesse finalità e conformemente agli obiettivi del PO FSE Basilicata, secondo il seguente ordine di priorità indicativo:
 - i. attraverso la ricostituzione di un nuovo strumento finanziario regionale volto alla concessione di microcrediti a favore delle stesse tipologie di destinatari finali;
 - ii. nell'ambito di altri strumenti finanziari della Regione Basilicata.
2. Gli interessi maturati sulla giacenza nei conti correnti sono destinati all'incremento del capitale del Fondo, in conformità all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
3. Le risorse rimborsate allo strumento finanziario sono riutilizzate, per il periodo di ammissibilità del presente Accordo di Finanziamento, ai sensi dell'art. 44 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nell'ambito dello stesso strumento finanziario secondo il seguente ordine:
 - a) per ulteriori investimenti;
 - b) se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.
4. Gli eventuali importi recuperati e le detrazioni delle perdite e gli eventuali pagamenti degli interessi saranno utilizzati in conformità con quanto disposto agli articoli 44 e 45 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
5. Le Parti espressamente convengono che l'importo del debito di Sviluppo Basilicata a titolo di rimborso del finanziamento è progressivamente ridotto in misura pari alle perdite subite a seguito di eventuali inadempienze dei destinatari finali.
6. Sviluppo Basilicata comunicherà l'entità delle perdite e la conseguente consistenza delle somme residue del finanziamento nell'ambito della Relazione annuale.

Articolo 20

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo di Finanziamento, esso è regolato dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, in quanto applicabili.
2. In applicazione della normativa vigente in materia, Sviluppo Basilicata e i suoi dipendenti incaricati dell'attuazione del presente Accordo di Finanziamento, (di seguito indicati come "Parti Esonerate") sono esonerati da ogni responsabilità nei confronti del Fondo per perdite o altri danni subiti in relazione alla gestione, ad eccezione dei casi in cui le perdite o i danni siano imputabili a condotte attive od omissive tenute da una Parte Esonerata con dolo o colpa grave. La Regione Basilicata tiene le Parti Esonerate manlevate e indenni, a carico del patrimonio del Fondo, da tutti i danni, le perdite, i costi e le spese derivanti da azioni giudiziarie, controversie e altre pretese avanzate o minacciate, anche da terzi, nei confronti di Parti Esonerate per condotte anche omissive collegate alla gestione, a eccezione dei casi in cui detti danni, perdite, costi e spese siano connessi a condotte attive od omissive tenute da Parti Esonerate con dolo o colpa grave.

3. I rapporti tra Regione e Sviluppo Basilicata per la gestione del Fondo sono regolati esclusivamente dal presente Accordo di Finanziamento dal momento della sua sottoscrizione.
4. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Accordo di Finanziamento, è esclusivamente competente il Foro di Potenza.
5. Sono a totale ed esclusivo carico di Sviluppo Basilicata le spese per la stipulazione dell'Accordo di Finanziamento ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie.
6. Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere apportate per iscritto, mediante accordo tra le parti.

Regione Basilicata

Sviluppo Basilicata S.p.A.



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

06 dicembre 2018

File : C:/Users/dopisani/dikeTmpdir/Accordo_Finanziamento_sottoscrizione_def.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 06/12/2018 08.09.25 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : GAETANO ANTONIO ROCCO TORCHIA
Ente Certificatore : ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1
Cod. Fiscale : TRCGNN65E24G942V
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 16824093
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 08/05/2017 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 08/05/2023 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 05/12/2018 12.48.26 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 06/12/2018 08.09.25 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : Elio Manti
Ente Certificatore : ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1
Cod. Fiscale : MNTLEI60A27F158H
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 14561144
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 08/07/2015 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 07/07/2021 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 05/12/2018 13.08.40 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it